



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  

---

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA  
E FEDERALISMO FISCALE  
UFFICIO IV

Roma,

Prot.  
(rif. E-mail del 16 aprile 2020)

Egr. Avv.  
Nicola Rossi  
[nicola.rossi@ordineavvgenova.it](mailto:nicola.rossi@ordineavvgenova.it)

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto  
[segreteria.capogabinetto@mef.gov.it](mailto:segreteria.capogabinetto@mef.gov.it)

**Oggetto: Istanza Avv. Nicola Rossi – Urgente chiarimento su art. 44, D.L. n.18/2020 e art. 1, comma 2, lett. a) decreto interministeriale**

Con riferimento all'e-mail sopra evidenziata con cui si chiedono chiarimenti in ordine all'art. 44 del D.L. n.18/2020 e al relativo decreto attuativo si osserva quanto segue.

L'art. 44 del D.L. n.18/2020 prevede, al comma 1, l'istituzione di un fondo ("Fondo per il reddito di ultima istanza") volto a garantire il riconoscimento per l'anno 2020 di una indennità a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il medesimo articolo 44, al comma 2, rinvia ad un successivo decreto attuativo la definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità a sostegno dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

In particolare, il decreto emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze riconosce ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un'indennità per il mese

di marzo pari a euro 600 a condizione che siano soddisfatti alcuni requisiti tra cui avere "percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (art.1, comma 2, lett.a)).

Al riguardo si osserva che la norma fa riferimento al reddito complessivo percepito indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L'obbligo, infatti, di presentare la dichiarazione dei redditi dipende da diversi fattori (tipologia di reddito, importo del reddito, regime di tassazione, ecc.) per cui un soggetto potrebbe aver percepito un reddito superiore o inferiore alla soglia stabilita dalla norma pur non avendo avuto l'obbligo di presentare alcuna dichiarazione dei redditi.

IL DIRETTORE

Giovanni Spalletta

*Documento firmato digitalmente*